

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 13.2.2007

Oggetto: Convenzione con l'Associazione GRH - Rinnovo anno 2007

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge n. 328/2000;

Vista la legge n. 266/91;

Vista la legge regionale n. 38/94 così come modificata dalla legge regionale n. 1/2004;

Vista la propria deliberazione n. 8 del 10.3.2006 con la quale veniva approvata la convenzione con l'Associazione GRH per l'anno 2006;

Considerato che partecipano alle attività proposte dall'Associazione in oggetto circa 12 disabili seguiti dai servizi di Druento e Venaria e che nell'anno 2006 la collaborazione con l'Associazione in oggetto è stato un proficuo strumento di lavoro per il servizio socio-assistenziale;

Accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, si ritiene opportuno rinnovare tale convenzione per l'anno 2007 anche per garantire la continuità del servizio reso agli utenti;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18.8.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica dal Direttore del Consorzio e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile Area Amministrativa e finanziaria;

con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1. Di rinnovare per l'anno 2007 la Convenzione con l'Associazione GRH di Druento alle condizioni previste nel testo allegato per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che:
 - la spesa complessiva derivante dal costo del personale educativo messo a disposizione dall'Ente per l'Associazione è già stata impegnata con determinazione del Responsabile di Area Integrativa nell'ambito dell'appalto per la gestione delle attività dei centri diurni di Pianezza e Venaria e delle attività di educativa territoriale disabili;
 - la spesa da erogare all'Associazione quale rimborso degli oneri derivanti dalle coperture assicurative previste per legge in relazione al numero dei volontari e al monte ore delle attività svolte verrà quantificata e successivamente impegnata con atto del Responsabile di Area Territoriale e non potrà superare l'importo di euro 400,00.

**CONVENZIONE AI SENSI DELL' ART. 9 LEGGE REGIONALE 29/8/1994 N . 38
"VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO"**

TRA

Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali tra i Comuni di Alpignano, Druento, Givoletto, La Cassa, Pianezza, S. Gillio, Val della Torre e Venaria, con sede in Pianezza, V.le S.Pancrazio 63, C.F. 07239020014 rappresentato dal Presidente Dott.ssa Gabriella Quaglia domiciliata per la carica presso il Consorzio

E

L'Associazione di Volontariato Genitori Ragazzi Handicappati (GRH) con sede in Druento, Vicolo San Pancrazio N 6 nella persona del Presidente Bruna Pizzol domiciliata per la carica presso la sede del GRH

PREMESSO

- Che ai sensi della legge nazionale n. 266/91 e della legge regionale 29/8/94 n. 38 è riconosciuto il valore sociale ed il ruolo dell'attività di volontariato volta alla realizzazione delle finalità di natura sociale;
- che l'Associazione di Volontariato GRH, a norma dello Statuto, si fonda su prestazioni libere, gratuite e senza fini di lucro;
- che l'associazione dall'anno 1997, in regime di convenzione, collabora con i Servizi Sociali del Consorzio per l'attivazione ed il mantenimento di laboratori e attività per l'autonomia per utenti disabili residenti negli otto comuni facenti parte del Consorzio;
- che la stessa ha rinnovato al Consorzio richiesta per il mantenimento delle attività per l'anno 2007;

si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

Il Consorzio e l'Associazione GRH cooperano per favorire l'integrazione sociale e il recupero dei soggetti disabili

Art. 2 - Finalità

La cooperazione tra Consorzio e GRH è mirata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- garantire il diritto del disabile allo sviluppo della propria persona, al perseguimento della maggiore autonomia ed alla più ampia partecipazione alla vita sociale;
- ridurre l'isolamento e l'emarginazione dei disabili con particolare riguardo alle situazioni con connotazione di gravità;
- ridurre il ricorso all'istituzionalizzazione;
- promuovere l'integrazione tra le attività solidaristiche svolte dal volontariato e quelle istituzionali svolte dal Consorzio;

Art. 3 - Attività prestate

L'Associazione GRH si impegna ad attivare, nei limiti delle proprie possibilità, laboratori volti al recupero dell'autonomia e di abilità da parte di persone disabili e a mettere a disposizione i propri locali e le proprie attrezzature, in orari concordati, per l'attivazione di eventuali ulteriori laboratori da parte del Consorzio.

L'Associazione si impegna ad organizzare e gestire il laboratorio di attività manuali e espressive.

L'attività dei Laboratori che l'Associazione gestisce in forza della convenzione è gratuita.

L'Associazione GRH garantisce che gli utenti segnalati dal Consorzio, compatibilmente con la disponibilità dei posti, possano frequentare i laboratori alle stesse condizioni praticate ai soci dell'Associazione;

Art. 4 - Obblighi dell'Associazione

Ai sensi dell'art. 2 legge 266/91 l'Associazione opera con volontari che prestano la loro opera in modo personale, spontaneo gratuito, e senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il GRH garantisce che tutti i volontari inseriti nell'attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche, attitudinali e pratiche per lo svolgimento delle attività.

I volontari nell'adempimento dei loro compiti dovranno agire nel pieno rispetto delle esigenze dell'utente mantenendo la massima riservatezza rispetto alle informazioni acquisite nei suoi confronti e del suo nucleo familiare.

Il GRH si impegna a comunicare il nominativo del referente cui il Servizio Sociale dovrà rapportarsi per l'inserimento di soggetti segnalati dal Servizio Sociale nelle attività di cui all'art.3 nonché per la verifica semestrale delle attività e delle spese.

L'Associazione, per gli utenti inseriti con progetto di intervento presentato e condiviso con il servizio sociale, è tenuta al rispetto del progetto e pertanto non dovrà mutare di propria iniziativa l'intervento anche se richiesto dall'interessato.

Il GRH si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa per i propri aderenti che prestano le attività di volontariato di cui all'art.3, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando il Consorzio da qualsiasi responsabilità per il danno o incidenti, che anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni.

Il GRH si impegna inoltre a stipulare idonea copertura assicurativa per i partecipanti alle attività.

L'Associazione si impegna a non assumere con altri Enti o strutture accordi od intese che possano riuscire di pregiudizio per l'esecuzione della presente convenzione.

Art. 5 - Obblighi del Consorzio

Il Consorzio si impegna tramite il Responsabile di Area Territoriale a favorire il raccordo tra l'Associazione e i Servizi Sociali territoriali al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.2 Il Consorzio assume a suo carico l'onere derivante dalla messa a disposizione di un operatore per un tempo parziale definito in un massimo di 6 ore settimanali per 46 settimane, con compiti di consulenza educativa ai volontari e collaborazione alla programmazione delle attività educative dei Laboratori.

Il Consorzio per lo svolgimento delle attività in oggetto provvede al rimborso degli oneri derivanti dalle coperture assicurative previste per legge in relazione al numero dei volontari e al monte ore delle attività svolte per il Consorzio sul totale delle ore di attività.

Il Consorzio può concordare con l'Associazione la partecipazione dei volontari a corsi di formazione ed aggiornamento promossi per il proprio personale dipendente, nell'ambito di specifici progetti secondo le modalità previste dalle leggi del settore;

Art. 6 - Controversie

L'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione, con il riscontro dei risultati conseguiti, anche in relazione alle risorse impegnate sarà verificata semestralmente.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto dalle parti. Trascorsi dieci giorni dalla data di ricezione della contestazione, qualora la controversia non sia risolta, la stessa verrà demandata ad un Collegio composto dal Presidente del Consorzio, dal Presidente dell'Associazione, nonché da un rappresentante designato dal Presidente della Giunta Regionale.

Art. 7 - Durata

La presente convenzione scadrà il 31/12/2007 con possibilità di rinnovo previo apposito accordo ed atto deliberativo del Consorzio.

In caso di impossibilità da parte dei volontari di dare continuità all'attività di laboratorio, l'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente al Consorzio la cessazione dell'attività.

Letto, Confermato e sottoscritto.

Pianezza, il

Per il Consorzio
Il Presidente

Per l'Associazione GRH
Il Presidente